



Comune di Chieti

Prot. n. 15363

Chieti, 03/03/2021

Ordinanza n. 32 del

3 - MAR. 2021

Oggetto : Ordinanza n. 31 del 24.02.2021 recante ad oggetto: “Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli : giornaliero in P.zza Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all’interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato) – PROROGA

IL SINDACO

Richiamata l’ Ordinanza n. 31 del 15.02.2021 recante ad oggetto: “Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli : giornaliero in P.zza Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all’interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato);

Vista l’ordinanza del PGR n. 11 del 27.02.2021 recante ad oggetto: “ Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021”

Visto il DPCM del 2 Marzo 2021 contenente, al capo V, misure di contenimento di contagio che si applicano in zona rossa.

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché l’andamento in continua ed esponenziale ascesa della parabola dei contagi all’interno del territorio comunale;

Evidenziata la straordinaria ed urgente necessità di emanare nuove disposizioni per contrastare e contenere l’emergenza da COVID 19, adottando misure adeguate al fine di contenere la diffusione del virus;

Evidenziato altresì che, in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un’azione di prevenzione è necessario determinare l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento in base all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l’ordinanza in oggetto;

Visto l’art. 32, L.. 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Visto il Dlgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui in narrativa

- di prorogare l'Ordinanza n. 31 del 24.02.2021, in scadenza al **7 marzo 2021, sino a diverso provvedimento**, consentendo l'attività di vendita dei mercati settimanali, giornalieri e bisettimanali
- cittadini di cui in oggetto, limitatamente alla sola vendita di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- di dare atto che, le aree di svolgimento dei mercati e le relative prescrizioni rimangono invariate, così come disposto nell'ordinanza n. 28 del 15.02.2021 e successiva n. 31 del 24.02.2021, ad eccezione delle attività di spunta che saranno consentite, limitatamente alla vendita dei prodotti sopra richiamati;

Di consentire, inoltre, l'esercizio delle attività dei posteggi isolati individuati sul territorio comunale esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti ;

Di dare atto che, tutte le attività di vendita su area pubblica, nonché quelle all'interno del Mercato Coperto di Via Ortona, dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto delle Linee Guida di cui all'allegato 9 del DPCM 14.01.2020 e del DPCM del 2 Marzo 2021;

Le disposizioni di cui alla predetta ordinanza sono efficaci dall' 8 marzo sino a diverso provvedimento

INCARICA

I competenti uffici comunali con il coordinamento della Polizia Municipale, della esecuzione della presente ordinanza, con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di vendita suindicate, coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, compresa la sospensione dell'attività ove previsto;

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti, con effetto di notifica alla Cittadinanza ed agli operatori;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
 - Prefetto della Provincia di Chieti;
 - Regione Abruzzo;
 - Questura di Chieti;
 - Comando dei Carabinieri;
 - Comando Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Al V Settore LL.PP.;

- **Alla Società ICA;**
- **Alla Società Formula Ambiente;**
- **Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello locale**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Dott. Pietro Diego FERRARA



